

COMUNE DI CINGOLI
PROVINCIA DI MACERATA

Repertorio

N. _____

CONVENZIONE PER GESTIONE, USO E MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 5 IN ERBA SINTETICA DI TROVIGGIANO CON ANNESSI ACCESSORI E PERTINENZE E DI TUTTA LA ZONA DI VERDE PUBBLICO, INCLUSO IL PARCO GIOCHI PER BAMBINI, ADIACENTE ALL'IMPIANTO UBICATO PRESSO LA FRAZIONE DI TROVIGGIANO.

L'anno duemiladiciannove, addì _____ del mese di _____
nella sede municipale del Comune di Cingoli

PREMESSO

Che con delibera di G.C. n. __ del _____, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di affidare in convenzione alla Parrocchia Santa Maria Assunta di Troviggiano di Cingoli la gestione, l'uso e la manutenzione del campo di calcio a 5 comunale di Troviggiano con annessi accessori e pertinenze, nonché di tutta la zona di verde pubblico adiacente alla struttura, incluso il parco giochi per bambini, per il periodo decorrente dalla sottoscrizione della presente convenzione al 31/12/2021;

VISTO

Il nulla osta rilasciato dalla Diocesi in data _____ ;

TRA

- il Comune di Cingoli, C.F. n. 00129810438, in appresso denominato concedente, in persona del segretario comunale Dott.ssa Stella Sabbatini, nata ad Osimo il 14/12/1962, domiciliato per la carica presso il Comune di Cingoli;

- la Parrocchia Santa Maria Assunta di Troviggiano di Cingoli – Cod. Fisc. 01060680434 in appresso denominata concessionario, in persona del suo Legale Rappresentante Sig. D'Annibale Don Roberto, nato il 02/02/1971 a Pescara e residente in 62011 Cingoli (MC), Via G. Pascoli 2, domiciliato per la carica in Cingoli, Via A. Manzoni 20, sede legale della Parrocchia di Troviggiano;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ART. 1 - Il Comune di Cingoli affida e concede alla Parrocchia Santa Maria Assunta di Troviggiano di Cingoli, che accetta, la gestione, l'uso e la manutenzione del campo sportivo di calcio a 5 comunale di Troviggiano con annessi accessori e pertinenze, nonché di tutta la zona di verde pubblico adiacente alla struttura, incluso il parco giochi per bambini, ubicato nella frazione di Troviggiano, perché la stessa li gestisca e li utilizzi in conformità alla presente convenzione, privilegiando l'uso e l'attività socio-educativa come fine primario di tutte le attività *latu sensu* sportive.

Lo stato di manutenzione dei suddetti impianti sportivi e dei beni mobili annessi ed oggetto di concessione è quello attualmente esistente. Esso viene formalizzato in apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti, entro trenta giorni dalla firma della presente convenzione.

ART. 2 - Le parti si danno reciprocamente atto che i beni mobili ed immobili oggetto di concessione sono quelli indicati nell'inventario e nel verbale di consistenza mobiliare da effettuare prima della sottoscrizione. I beni immobili risultano comunque individuati nell'allegata planimetria sub A.

ART. 3 - La concessione ha la durata dal 2019 con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione fino al 31/12/2021.

Alla scadenza della concessione l'impianto e relativi accessori e pertinenze torneranno nella piena disponibilità del Comune, senza alcun corrispettivo al Concessionario che non potrà vantare alcun diritto di prelazione per futuri affidamenti o alcun rimborso od indennità di avviamento comunque denominata.

ART. 4 - La concessione è nominativa, a favore della Parrocchia Santa Maria Assunta di Troviggiano. E' vietata ogni forma di sub-concessione dell'impianto, pena l'immediata risoluzione del presente contratto.

ART. 5 - A decorrere dal mese di settembre di ciascun anno, se dovesse essere

necessario, il Concessionario, d'intesa con il Concedente, gli istituti scolastici e le altre società o gruppi sportivi eventualmente fruitori dell'impianto, stila per l'anno scolastico e sportivo successivo un orario d'uso, dando priorità alle esigenze del Concessionario, degli istituti scolastici e delle Società sportive che svolgono lo sport come servizio sociale.

ART. 6 - Al Concessionario è fatto divieto di eseguire o, comunque, procedere a modifiche dell'impianto o ad intervenire con qualsivoglia opera senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune e comunque ogni nuova opera o nuovo impianto stabilmente costruiti o infissi al suolo, resteranno, al termine del rapporto, acquisiti alla proprietà comunale senza compenso o rimborso alcuno per il concessionario.

ART. 7 - Gli impianti vengono concessi per lo svolgimento di attività sportiva e socio-ricreativa. Per usi diversi o utilizzo da parte di terzi, le richieste di concessione, da inoltrarsi al concedente, dovranno essere vagliate, di concerto con il concessionario, entro tre giorni dall'acquisizione al protocollo dell'Ente.

ART. 8 - Il concessionario assume i seguenti obblighi:

- regolare l'utilizzo degli impianti in base all'eventuale orario di utilizzo degli stessi;
- provvedere alla pulizia e custodia degli impianti;
- provvedere alla accensione e spegnimento dei vari impianti elettrici;
- svolgere attività di vigilanza relativamente alla correttezza delle attività che si svolgono all'interno degli impianti in considerazione della loro destinazione d'uso;
- provvedere alla ordinaria manutenzione delle aree e delle strutture, nonché degli impianti e delle attrezzature di cui alla presente convenzione;

Tra gli oneri di ordinaria manutenzione e pulizia sono, in particolare, compresi:

- controllo del buon funzionamento di tutti gli impianti elettrici (centralina e quadri elettrici) con l'obbligo di segnalare in tempo utile eventuali disfunzioni

all'ufficio tecnico comunale;

- controllo dell'integrità degli accessori e pertinenze all'impianto sportivo (porte, panchine...) e piccole riparazione degli stessi in caso di rottura;
- cura dell'erba sintetica del terreno di gioco e taglio dell'erba degli spazi verdi adiacenti il campo sportivo, dei giardini e delle zone limitrofe, con mezzi di proprietà della concessionaria;
- innaffiatura e potatura delle siepi e delle piante del giardino adiacente, eventualmente con impianto mobile di irrigazione di proprietà del Concessionario;
- pulizia, dopo ogni utilizzo, di tutto l'impianto e, in particolare, delle attrezzature utilizzate;
- riparazione ordinarie di attrezzature e arredi e, comunque, quant'altro necessario al mantenimento degli impianti, locali e attrezzature in condizioni di normale efficienza ed in particolare il ripristino immediato dei minimi danni che possono scaturire dall'attività sportiva praticata sul campo di gioco.

ART. 9 - In relazione agli obblighi di cui al precedente art. 8, il Concessionario si impegna a :

- 1) provvedere alla conduzione, alla custodia e pulizia e alla manutenzione degli impianti e delle attrezzature, attraverso proprio personale idoneo, non legato da rapporto alcuno con il comune concedente;
- 2) segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico Comunale danni o disfunzioni degli impianti che non rientrino nell'ordinaria amministrazione e manutenzione.

La concessionaria non assume responsabilità per eventuali danni causati dall'intempestivo intervento per danni segnalati.

ART. 10 – Il pagamento dell'utenza elettrica del campo di calcio a 5 sarà a carico del Concedente, così come quella dell'illuminazione pubblica nei giardini e nelle zone limitrofe ed adiacenti al campo in erba sintetica.

ART. 11 – Il Concedente, a titolo di corrispettivo per il servizio reso e per tutta

la durata del contratto, riconoscerà al Concessionario una somma annua stabilita in € 2.000,00 (euro duemila/00) iva esente, necessaria ad assicurargli il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, in relazione alla qualità del servizio prestato.

ART. 12 - Il Concessionario dichiara di avere stipulato polizza di assicurazioni RCT a copertura di sinistri ed infortuni a persone, ovvero di danno a cose, derivanti dall'uso degli impianti ed attrezzature, sollevando il concedente da ogni responsabilità.

Per iniziative di natura straordinaria, la Concessionaria deve munirsi di tutte le licenze e autorizzazioni amministrative necessarie alla gestione.

ART. 13 - Sono a carico del Concedente le opere di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e delle attrezzature per i lavori di pulizia, qualora, d'intesa con l'Ufficio Tecnico Comunale, venga accertato lo stato di non funzionalità non imputabile al concessionario.

ART. 14 - Il Concedente si riserva, occasionalmente, il diritto di utilizzare direttamente l'impianto sportivo per usi diversi, con preavviso di 3 giorni formalmente dato al Presidente della concessionaria, compatibilmente con l'eventuale calendario di utilizzo, per l'organizzazione diretta o affidata ad appositi incaricati, di manifestazioni ed iniziative di pubblico interesse, attraverso un compenso che verrà concordato di volta in volta tra le parti.

ART. 15 - Il Concessionario ha la facoltà di effettuare la pubblicità nell'impianto in tutte le forme in uso e con il solo limite del rispetto delle strutture e del decoro dell'impianto medesimo.

ART. 16 - Il Concessionario è tenuto ad osservare e a far osservare ai propri soci, utenti e tesserati, nonché a tutti gli utilizzatori, anche occasionali, tutti i regolamenti pertinenti il funzionamento dell'impianto.

Il concedente si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento e senza preavviso il corretto svolgimento della gestione.

ART. 17 - In ogni caso di cessazione della convenzione, ivi compresa le ipotesi di decadenza e di risoluzione, il Concessionario si impegna a restituire gli impianti, gli arredi, le attrezzature ed ogni altro accessorio nello stato in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso.

ART. 18 - Il Concessionario è responsabile di tutti i danni che dovessero essere arrecati agli impianti in ogni loro parte, immobili, impianti tecnologici, attrezzature, arredi, servizi, accessori e quant'altro, per qualsivoglia causa derivante da uso scorretto, imperizia, imprudenza o negligenza o da qualsiasi altra colpa nei comportamenti degli utenti degli stessi.

Eventuali danni, non pagati dal Concessionario e non coperti dalla polizza assicurativa di cui al precedente art. 12, verranno sostenuti dal Concedente.

ART. 19 - La violazione degli obblighi assunti con la presente convenzione da parte del Concessionario provocherà la risoluzione di diritto della stessa, fermo restando il rispetto degli impegni assunti dalla Concessionaria nei confronti di terzi per quanto attiene l'uso e la manutenzione degli impianti.

La risoluzione opera di diritto allorquando il Concedente dichiara al Concessionario, a mezzo lettera raccomandata A.R. con il preavviso di mesi tre, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

ART. 20 - Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi, registrazione, bolli, diritti ed in genere tutti gli oneri comunque derivanti dalla concessione in gestione dell'impianto sono a totale carico del Concessionario.

ART. 21 - Se dovessero insorgere controversie tra il Comune di Cingoli e il Concessionario in ordine all'esecuzione del presente atto, foro competente è il Tribunale di Macerata.

ART. 22 - Alla scadenza annuale della gestione, il Concessionario presenterà all'Amministrazione Comunale un rendiconto sull'attività sociale e sportiva svolta, nonché sulla gestione effettuata.

ART. 23 - Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente il

nominativo del referente della Parrocchia.

ART. 24 - Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno esplicito riferimento a quanto stabilito in materia di Codice Civile e da altra normativa speciale in materia.

ART. 25 - Le parti danno atto e precisano che il presente contratto soggetto a registrazione in caso d'uso, a termini dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.

La presente convenzione, previa lettura ed approvazione viene sottoscritta in segno di accettazione e conferma come appresso.

PARROCCHIA

COMUNE DI CINGOLI

SANTA MARIA ASSUNTA

IL SEGRETARIO COMUNALE

D'Annibale Don Roberto

Dott.ssa Stella Sabbatini

